

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Decreto 161 in data 9 agosto 2018

Oggetto: Fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 35/2016, art. 10 e DGR n. 1065 del 30.7.2018. Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo per gli interventi annualità 2017.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato "A" al presente decreto recante: "Indicazione operative per la presentazione delle richieste di contributo – Fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 35/2016, art. 10 e alla DGR n. 1065/18.", alla quale deliberazione si fa espresso rinvio;
2. Di dare atto che:
 - dal presente decreto non deriva impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018;
 - il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
 - avverso il presente decreto può essere presentato ricorso innanzi alle competenti autorità giurisdizionali entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 200, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge regionale n. 35/2016, art. 10;
Deliberazione di Giunta regionale n. 1065 del 30.7.2018.

Motivazione

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 1065/18, ha approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10.

Il "Fondo" di cui trattasi è destinato a parziale o totale copertura delle spese di compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle rette per il ricovero nelle seguenti strutture sociosanitarie residenziali per la tutela della salute mentale:

- Comunità protetta h24 – livello assistenziale codice SRP3.1.1 – 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;
- Comunità protetta h24 – livello assistenziale SRPS.1.2 – 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;
- Comunità protetta h12 – livello assistenziale codice SRP3.2 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;
- Gruppo appartamento – livello assistenziale SRP3.3 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all'utente/comune.

Nell'ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo vanno considerati anche i moduli dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture, convenzionate con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale.

La DGR anzidetta prevede altresì, che con apposito decreto del dirigente della competente Struttura regionale competente, vengono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione da parte dei beneficiari

Proposta

Pertanto si propone di adottare il presente decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 200, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

ALLEGATI

Allegato A: indicazione operative per la presentazione delle richieste di contributo – Fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 35/2016, art. 10 e alla DGR n. 1065/18.

ALLEGATO A

Indicazione operative per la presentazione delle richieste di contributo – Fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 35/2016, art. 10 e alla DGR n. 1065/18.

Premessa alle indicazioni operative.

A seguito dell'adozione della DGR n. 1065 del 30.7.2018, recante: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10", si rende necessario provvedere alla emanazione di indicazione operative al fine di informare opportunamente i soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle richieste di contributo ed in merito gli adempimenti connessi a detta presentazione.

Beneficiari.

Beneficiari dei contributi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale in premessa citata sono i Comuni tenuti a compartecipare al pagamento di parte della retta di degenza (cd "quota sociale a carico del Comune") nelle strutture per la tutela della salute mentale, come di seguito specificate.

Compartecipazione al pagamento della quota sociale.

In base alla normativa vigente, l'Utente assistito, in relazione al proprio ISEE, partecipa al pagamento in tutto o in parte della "quota sociale" della retta, fermo restando l'onere in capo al Comune di residenza di intervenire con proprie risorse nell'ipotesi in cui i livelli di reddito e patrimonio dell'interessato non gli consentano di compartecipare totalmente o parzialmente.

Strutture e quote di compartecipazione.

In base alla Deliberazione di Giunta regionale in premessa citata ed alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1331/2014, le tipologie di strutture considerate e le quote di compartecipazione possono essere sintetizzate come indicato nella seguente tabella:

Livello assistenziale	intensità	Denominazione e struttura	Quota a carico SSN	Quota sociale a carico dell'Utente/Comun e	Totale
Socioriabilitativo SRP3.1.1		Comunità Protetta H24	€ 80,50	€ 34,50 (30%)	€ 115,00
Socioriabilitativo SRP3.1.2		Comunità Protetta H24	€ 64,40	€ 27,60 (30%)	€ 92,00
Socioriabilitativo SRP3.2		Comunità Protetta H12	€ 22,00	€ 33,00 (60%)	€ 55,00
Socioriabilitativo SRP3.3		Gruppo Appartamento	€ 10,80	€ 16,20 (60%)	€ 27,00

N.B.: Nell'ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo vanno considerati anche i moduli dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture convenzionati con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale.

Coordinamento e supporto tra i Servizi.

Il Servizio sociale del DSM che ha la presa in carico supporta la procedura di compartecipazione attivando un coordinamento con il Servizio sociale del Comune territorialmente competente.

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo.

- A) Presentazione e trasmissione delle domande dai Comuni agli Ambiti Territoriali Sociali.

Il Comune trasmette la richiesta di ammissione ai benefici di cui alla DGR n. 1065/18 all'Ente capofila dell' Ambito Territoriale Sociale territorialmente competente entro il 30 settembre 2018, secondo modalità concordate con l'Ambito Territoriale Sociale stesso, utilizzando l'apposito modulo "*Dati fondo solidarietà.xlsx*" in formato elettronico che viene inviato via PEC insieme al presente decreto a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

La richiesta deve contenere, per ogni utente, i seguenti dati:

- Iniziali cognome e nome utente;
- Data di nascita utente;
- Sesso utente;
- Ammontare ISEE utente (DSU 2018, così come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 e s.m.i., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Indicazione dell'Area Vasta del Dipartimento di Salute Mentale che ha la presa in carico;
- Tipologia e denominazione struttura, completa di indirizzo;
- Importo giornaliero della retta della struttura così come determinata con DGR 1331/2014 o da apposita convenzione con l'ASUR;
- Importo giornaliero della quota parte della retta per la quale, ai sensi della DGR 1331/2014 o della convenzione, è stabilita la compartecipazione Utente/Comune;
- Numero giorni di degenza nell'annualità considerata (2017);
- Importo complessivo retta nell'annualità considerata (pari all'importo della retta giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Importo complessivo della quota parte della retta a carico dell'Utente/Comune nell'annualità considerata (pari all'importo della quota parte giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Somma complessiva pagata dall'Utente per l'annualità considerata.
- Somma complessiva pagata dal Comune per l'annualità considerata.

Nella domanda dovranno essere altresì indicati gli estremi con il relativo importo delle fatture emesse dalla struttura in relazione alle spese in parola, nonché gli estremi delle quietanze o della ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento, con i relativi importi (o documentazione equivalente).

B) Trasmissione delle domande dagli Ambiti Territoriali Sociali alla Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport.

Gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali - entro il 31 ottobre 2018 - provvederanno all'invio dei dati riferiti alle richieste di cui al punto precedente alla Giunta Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport, indirizzo posta elettronica certificata: "*regione.marche.politichesociali@emarche.it*". Tali dati dovranno essere trasmessi sull'apposito modulo "*Dati fondo solidarietà.xlsx*" in formato elettronico che viene inviato via PEC insieme al presente decreto a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Il modulo di cui sopra dovrà essere ritrasmesso alla Regione, come sopra indicato, nei seguenti formati:

1. un file in formato "p7m" sottoscritto digitalmente dal Coordinatore ATS;
2. un file in semplice formato excel.

C) Impegno di spesa e liquidazione dei contributi da parte della Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport.

La Giunta Regione Marche, con Decreto del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, provvederà entro il 30 novembre 2018, ad assumere il relativo impegno di spesa ed alla liquidazione delle somme dovute ai Comuni interessati, per il tramite degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.

Si fa altresì presente che, come stabilito dalla DGR n. 1065/2018:

1. In via transitoria, qualora il Comune interessato non abbia ancora provveduto all'approvazione/applicazione del proprio regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta, lo stesso verrà comunque ammesso a finanziamento, ferma restando la trasmissione alla Giunta Regione Marche, per il tramite dell'ATS, dei dati di cui al precedente punto A). La Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, provvederà ad effettuare il calcolo della "quota parte sociale a carico del Comune" ed all'assegnazione del relativo contributo in base all'ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR 1065/2018.
2. Nell'ipotesi in cui il pagamento della "quota sociale" a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal soggetto Utente in assenza di regolamento comunale che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE, non viene erogato alcun contributo, salva l'adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all'Utente dal Comune entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo (30 settembre 2018).
3. Nell'ipotesi in cui sia il Comune che l'Utente abbiano partecipato al pagamento della "quota sociale" della retta a carico del Comune, si provvederà ad assegnare il contributo di cui trattasi al Comune sulla base dell'importo di detta "quota sociale" secondo i criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di

solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR 1065/2018, fatto salvo il rimborso da parte del Comune di quanto dovuto all'Utente.

4. Nell'ipotesi in cui alla data di adozione del presente atto non abbia ancora avuto luogo il pagamento di quanto dovuto alla struttura dal Comune per l'annualità 2017, la richiesta di contributo potrà essere presentata solo nel caso in cui il Comune – in base a quanto previsto nel proprio regolamento che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE – procederà intanto al pagamento della quota sociale della retta a suo carico in base al predetto regolamento, entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste di contributo (30 settembre 2018). La Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, provvederà ad effettuare il calcolo della "quota parte sociale a carico del Comune" ed all'assegnazione del relativo contributo in base all'ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR 1065/2018.
5. Nel caso di prestazioni effettuate fuori Regione, la compartecipazione al pagamento della "quota sociale" avviene nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Marche. In tali casi il Comune deve produrre, in sede di presentazione della domanda:
 - a) la documentazione attestante l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura ubicata fuori Regione;
 - b) l'autorizzazione all'ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
6. Nel caso di ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee, per la determinazione della "quota sociale" a carico dell'Utente/Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulare con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale.

SI CHIEDE CORTESAMENTE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DI DARE LA MASSIMA DIFFUSIONE AL PRESENTE DECRETO AL FINE DI CONSENTIRE AI COMUNI ED AGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI DI PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA.